

Avv. Maria SINAGRA

Via U. Corica, 36 – 98069 Sinagra (ME)

Tel./fax 0941 594183

Cell. 380 5084526

TRIBUNALE DI BOLOGNA
- SEZ. LAVORO -
RICORSO EX ART. 414 CPC – L. 533/73

* * * * *

Nell'interesse del sig. **SIDOTI Sebastiano** (nato a Milazzo il 20.04.1977 C.F. SDTSST77D20F206H e residente in Medicina (Bo) Via S. Antonio N. 7438), rappresentato e difeso, per procura in calce, dall' Avv. Maria SINAGRA ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Sinagra – ME – Via U. Corica n.36 (C.F. SNG MTN 73H44I747T - Telefax 0941/594183 # E-mail mariasinagra@alice.it; PEC maria.sinagra@avvocatipatti.it),

RICORRENTE

C O N T R O

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA**, in persona del Ministro *pro-tempore*, c/o l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BOLOGNA**, *UFF. V Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna* - in persona del Dirigente in carica;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del Dirigente in carica;

RESISTENTI

Il ricorrente, appartiene al mondo della scuola, personale scolastico amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA).

L'esponente è inserito anche nella graduatoria d'istituto per il personale Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT) oltre che come



Collaboratore Scolastico (CS).

Dal punteggio che allo stesso è stato assegnato nelle predette graduatorie non risulta conteggiato quello connesso al servizio militare.

Infatti, nel valutare i requisiti e/o i titoli portati dall'odierno ricorrente, utili al fine di stabilire il relativo punteggio, l'amministrazione non ha tenuto conto del fatto che costui aveva prestato servizio militare e quindi non gli ha riconosciuto il punteggio ivi previsto.

Di fatto al ricorrente, al momento dell'inserimento in graduatoria non è stato attribuito alcun punteggio per il servizio militare svolto.

È pacifico infatti che per ogni mese di servizio militare viene applicato il punteggio di 0,50.

Nel caso di specie il sig. Sidoti ha svolto il servizio militare dal 11.05.1998 al 10.03.1999 ragion per cui allo stesso deve essere riconosciuto un punteggio pari a 5, poiché ha svolto solo 10 mesi di servizio.

In relazione al servizio militare, infatti, come per il personale Ata anche per le altre qualifiche indicate in epigrafe, può trovare applicazione la norma speciale del settore scolastico di cui al comma 7 dell'art. 485 del decret. Legisl. N. 297 del 1994 ai sensi della quale il periodo del servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti (*cfr Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*).

Rispetto a tale norma quella di cui al comma 6 dell'art. 2 del D.M. nr. 44 del 2011 (*che, ai fini dell'aggiornamento biennale delle graduatorie ad esaurimento del personale della scuola, prevede, invece, che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati sono valutati se prestati in*



costanza di servizio), è da ritenersi sotto ordinata e quindi illegittima.

Nel caso del servizio militare si tratta di accertare e valutare attraverso uno schema non concorsuale, ed in favore di soggetti che vantano già un titolo all'assunzione, un titolo di servizio valido ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro che espressamente riconosciuto agli effetti della carriera consenta loro di godere dei vantaggi che la normativa già gli riconosce.

Detto principio per il personale ATA viene sancito dall'art 569 del T.U. della scuola "Sezione IH - Riconoscimento dei servizi - Art. 569 - Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera I. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino, ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero, in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. *Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.*

3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

4. *I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo".*

IN DIRITTO

In mancanza del riconoscimento del punteggio per cui si procede il sig.



Sidoti non sarebbe messo in condizione di partecipare utilmente alla graduatoria per le assunzioni in ruolo nonché per il conferimento di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. Preclusione che implicando una perdita di *chances* non altrimenti suscettibili di ristoro, determinerebbe un pregiudizio irreparabile.

La giurisprudenza è oramai costante nell'orientamento di valutare ai fini del punteggio il servizio militare prestato dai lavoratori.

Numerose le decisioni che nel corso degli anni si sono succedute. Dapprima emanate dal Tribunale Amministrativo e successivamente, dichiaratosi questo incompetente, dal Tribunale Ordinario, sez. Lavoro (*cf. da ultimo Ordinanza Tribunale sez/ lavoro di Brindisi 11.5.2012 e del 22.10.2012 .. etc*)

Il riconoscimento del servizio militare prestato dal sig. Sidoti Sebastiano nel periodo che va dal 11.05.1998 al 10.03.1999 (*cf. Foglio di Congedo*) gli consente di vedersi attribuito un punteggio pari a 5, facendo sì che quest'ultimo possa migliorare in modo rilevante la propria posizione in graduatoria e addirittura passare di ruolo dopo anni ed anni di precariato.

E' assolutamente pacifico, che il servizio militare deve essere sempre valutabile (*cf. TAR Sardegna 26 gennaio 2006 n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529*) ai sensi dell'art. 485 co. 7 del D.lgs. 297/1994 (*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado*);

La valutabilità del servizio militare è condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio



(diploma o la laurea), in quanto la valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio poteva essere di ostacolo all'instaurazione di rapporti di servizio.

La portata assolutamente generale del 7° comma dell'art. 485 D. L.vo 297/1994 che non è connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive.

Di qui l'illegittimità del Decreto Direttoriale del 31-03-2005 (*in Gazz. Uff. del 1-04-2005*) nella parte in cui, all'art. 3 co. 7, prevede che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se ' prestati in costanza di nomina.

Le recriminazioni del ricorrente sono quindi fondate.

I danni per la menomazione del relativo diritto al lavoro, inteso in senso ampio e comprensivo anche degli aspetti psico-sociologici e non solo economici, sono gravi e irreversibili.

Non vi è dubbio che il riconoscimento del diritto avrebbe consentito al sig. Sidoti di stabilizzare la propria posizione già da diversi anni.

Immaginabili i disagi patiti e i danni conseguenti a tanto ingiusto precariato.

Peraltro, occorre rilevare come già in passato questo Tribunale si è espresso in modo favorevole al riguardo ovvero riconoscendo il diritto del ricorrente “... a fruire del riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare nella formazione della graduatoria permanente per il personale



ATA, valutandolo come servizio effettivo con il riconoscimento di punti 0,50 per mese;” E condannando “...l’amministrazione resistente ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il riconoscimento del predetto diritto;”(cfr. Trib. Patti Sez. Lavoro, Sent. n.2257/2016 del 19.12.2016)

Voglia l’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, *anche inaudita altera parte*, accogliere le seguenti domande:

DOMANDE

- Accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione, il diritto del sig. Sidoti Sebastiano a vedersi riconosciuto il punteggio per il servizio militare prestato nel periodo che va dal 11.05.1998 al 10.03.1999;
- Accertare e dichiarare conseguentemente che parte ricorrente ha diritto a vedersi attribuire il punteggio complessivo di 5 punti per il servizio militare svolto e/o nel diverso ammontare che risulterà di giustizia, e conseguentemente attribuirlo;
- Ordinare all’amministrazione l’aggiornamento della posizione del sig. Sidoti e conseguentemente l’aggiornamento della relativa postazione in graduatoria ATA e della graduatoria relativa al personale Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT), oltre che Collaboratore Scolastico (CS);
- Con vittoria di spese e compensi di lite (*oltre forfait 15% spese generali, IVA e cpa*) da distrarre a favore del procuratore costituito che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde;



Con riserva di ogni richiesta istruttoria utile e conseguente alla difesa di parte avversa.

La presente causa, di valore indeterminabile, è esente da contributo unificato perché parte ricorrente, unitamente al nucleo familiare, non supera il reddito di cui alla normativa vigente.

ALLEGATI: 1) copia Foglio di Congedo; 2) domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie; 3) diploma; 4) stralcio graduatoria; 5) copia Sent. Trib. di Patti n. 2257/16 del 19.12.2016.

Sinagra, 3 marzo 2022

Avv. Maria Sinagra

